

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE NAZIONALE EDUCATORI CINOFILI

Titolo I

COSTITUZIONE – SCOPI – OGGETTO DELL'ATTIVITA' – SEDE – DURATA

Art. 1

Costituzione e sede

E' costituita l'Associazione Professionale Nazionale Educatori Cinofili (A.P.N.E.C.) con sede in Roma.

Art. 2

Scopi e oggetto dell'attività

L'Associazione, che non ha alcun fine di lucro, si propone e persegue i seguenti scopi:

1 - riunire in albi regionali e in un unico albo nazionale tutti coloro che svolgono la professione di Educatore Cinofilo nelle seguenti tre specializzazioni che comportano necessariamente l'elaborazione di percorsi formativi cane-padrone, rivolti al miglioramento della loro comunicazione attraverso la quale rendere ogni soggetto adeguato alla vita nella società urbanizzata.

- a) addestratore cinofilo, figura professionale dello specialista in tecniche addestrative di base ed avanzate; si occupa della preparazione dei cani e dei proprietari per attività cinofile sportive (caccia, difesa, agility, obedience, coursing, ecc.) o della formazione di cani da soccorso (valanga, macerie, ricerca in campo aperto, in acqua, alpino, ecc.) oltre che di cani per lo spettacolo.
- b) formatore di cani di assistenza, figura professionale che si occupa della preparazioni di cani ausiliari di portatori di handicap (non vedenti, non udenti e disabili motori) e di cani destinati alla pet therapy;
- c) comportamentista cinofilo, figura professionale che collabora con strutture pubbliche e private per interventi finalizzati alla cultura cinofila, consulente sull'orientamento alla scelta del cucciolo, formatore di allevatori sul corretto approccio con i cuccioli e sull'impostazione educativa del cane e del proprietario. Interviene nel recupero dei cani con problemi comportamentali dovuti a cause diverse da quelle di origine patologica.

Le tre figure professionali devono essere in grado di svolgere un lavoro di prevenzione e di diffusione della cultura cinofila moderna, utilizzando strumenti come corsi per proprietari di cuccioli, consulenza per l'acquisto o l'introduzione del giusto soggetto, conferenze nelle scuole ed ogni altro mezzo idoneo allo scopo.

- 2 - sovrintendere alla formazione di nuovi professionisti e all'accesso alla professione attraverso l'esame di abilitazione alla stessa;
- 3 - promuovere, rappresentare, tutelare e difendere gli interessi professionali e sindacali dei propri iscritti;
- 4 - accrescere e sviluppare l'immagine e le funzioni professionali degli iscritti;
- 5 - favorire e coordinare tutte le iniziative riguardanti la categoria nel campo sindacale, culturale, professionale, tecnico e legislativo;
- 6 - rappresentare gli iscritti negli organismi istituzionali nazionali, regionali e provinciali di categoria e tutelare in tutte le altre sedi gli interessi degli stessi;
- 7 - contribuire all'arricchimento culturale, professionale e sindacale degli iscritti mediante convegni, conferenze e corsi di aggiornamento e perfezionamento.

Art. 3

Adesione ad altri organismi

L'Associazione è apartitica e può aderire a Federazioni e Confederazioni sindacali di liberi professionisti, anche a livello comunitario ed internazionale, che perseguano gli stessi fini e che siano, sotto tutti gli aspetti, indipendenti da partiti o movimenti politici.

Art. 4

Centro Studi Nazionale

L'Associazione attua la formazione e l'aggiornamento culturale attraverso il Centro Studi Nazionale, organismo consultivo degli organi statutari.

Titolo II

ALBI REGIONALI DEGLI EDUCATORI CINOFILI E CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE

Art. 5

Albo degli Educatori Cinofili

E' costituito in ogni regione l'albo degli Educatori Cinofili.

Un Educatore Cinofilo iscritto in un albo regionale può esercitare l'attività professionale in tutto il territorio dello Stato.

Non è consentita la contemporanea iscrizione in più albi regionali.

Gli iscritti agli albi regionali formano l'Albo Nazionale.

Art. 6

Condizioni per l'iscrizione nell'albo

Possono essere iscritti all'Albo degli Educatori Cinofili, tutti coloro che hanno conseguito un titolo di studio di scuola media superiore e sostenuto l'esame di abilitazione presso un'apposita Commissione d'esame istituita con apposito Regolamento dal Consiglio Nazionale di cui al successivo art. 20.

L'iscrizione nell'albo si ottiene a seguito di istanza, redatta in carta semplice, rivolta al Consiglio Nazionale, corredata dei seguenti documenti:

- a) certificato di abilitazione di cui al cpv.
- b) certificato di cittadinanza italiana o documento attestante che l'interessato ha la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, ovvero documento attestante che l'interessato è italiano appartenente a territori non uniti politicamente all'Italia, oppure che è cittadino di uno degli Stati esteri nei cui confronti vige un particolare regime di reciprocità;
- c) certificato autentico o autenticato attestante il titolo di studio posseduto;
- d) certificato del casellario giudiziario;
- e) certificato di godimento dei diritti civili;
- f) certificato di residenza;
- g) ricevuta attestante il contributo di iscrizione;
- h) due fotografie, di cui una autenticata, per il rilascio della tessera di riconoscimento;

I citati documenti possono essere sostituiti da autocertificazioni secondo le vigenti norme di legge.

L'Educatore Cinofilo è iscritto all'albo secondo la specializzazione prescelta. Può, avendone i requisiti e sostenuti i relativi esami di abilitazione, essere iscritto a più specializzazioni.

Art. 7

Cancellazione dall'Albo

Il Consiglio Nazionale dispone la cancellazione dall'albo dell'iscritto nei casi di dimissioni o di provvedimento di radiazione pronunciata dal Collegio Nazionale di Probiviri, secondo quanto disposto dal successivo art. 30, per decadenza in seguito al mancato pagamento della quota associativa secondo quanto disposto dal successivo art. 29 bis. (*)

(*) Così modificato dalla delibera n. 4 approvata dalla 2^a Assemblea Straordinaria del 23.04.2004 – Osimo (Ancona) Hotel Palace del Conero.

Art. 8

Validità dell'iscrizione, dimissioni, quota associativa.

L'iscrizione all'Associazione vale per un anno solare e si intende tacitamente rinnovata, di anno in anno, salvo presentazione di dimissioni.

Le dimissioni non sono valide se non presentate a mezzo di raccomandata almeno un mese prima della scadenza dell'anno solare e vanno presentate al Consiglio Nazionale.

Il rinnovo della quota associativa dovrà essere effettuato entro la fine del mese di aprile di ciascun anno.

I diritti derivanti dall'iscrizione decorrono dall'inizio dell'anno solare in corso alla data di ammissione.

Art. 9

Diritti sociali

L'esercizio dei diritti sociali spetta al socio in regola con il pagamento delle quote deliberate e scadute.

Titolo III

ORGANI REGIONALI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10

Composizione del Consiglio Regionale

L'albo regionale degli Educatori Cinofili è tenuto da un consiglio composto da tre a sette membri effettivi, secondo le decisioni dell'Assemblea Regionale degli iscritti che lo elegge.

I componenti del consiglio durano in carica tre anni; i membri eletti sono rieleggibili.

Art. 11

Cariche del Consiglio Regionale

Il consiglio elegge tra i propri membri il presidente, il segretario e il tesoriere.

Art. 12

Attribuzioni del Presidente del Consiglio Regionale

Il presidente ha la rappresentanza del Consiglio, esercita le attribuzioni a lui conferite dal presente statuto, adotta, in casi di urgenza, i provvedimenti necessari, salva ratifica del consiglio, e rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relative agli iscritti.

Art. 13

Attribuzioni del Consiglio Regionale

Il consiglio regionale:

- a) cura la tenuta dell'albo degli Educatori Cinofili della Regione; provvede tempestivamente agli adempimenti relativi alle iscrizioni, alle sospensioni ed alle cancellazioni da eseguire nell'albo, su disposizione del Consiglio Nazionale, di cui al successivo art. 20.
- b) vigila per la tutela del titolo professionale di Educatore Cinofilo;
- c) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgano fra gli iscritti all'albo in dipendenza dell'esercizio della professione;
- d) esprime parere al Consiglio Nazionale sulla misura delle spettanze dovute agli Educatori Cinofili per le prestazioni inerenti all'esercizio della professione le in materia di liquidazione delle medesime;
- e) adotta i provvedimenti disciplinari;
- f) designa i rappresentanti degli Educatori Cinofili della Regione presso commissioni e organizzazioni di carattere locale operanti nel territorio regionale;
- g) delibera la convocazione dell'Assemblea Regionale;
- h) propone al Consiglio Nazionale le misure del contributo per l'iscrizione nell'albo e di quello da corrispondersi annualmente dagli iscritti, nonché la misura di eventuali contributi per il rilascio di certificati o attestazioni;
- i) cura il miglioramento e il perfezionamento degli iscritti nello svolgimento dell'attività professionale.

Art. 14

Elezione del consiglio regionale

Il consiglio regionale è eletto dagli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi, con voto segreto e personale, con il sistema delle liste concorrenti e con voto limitato a non più dei due terzi dei consiglieri da eleggere, anche se scelti fra i candidati nelle diverse liste. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

A sostituire i componenti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono chiamati dal consiglio regionale i candidati, compresi nella graduatoria, che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti nell'ambito delle rispettive liste.

Art. 15

Riunioni consiliari. Decadenza dalla carica di consigliere

Il consiglio regionale è convocato dal presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno opportuno, ed in ogni caso almeno una volta ogni sei mesi, ovvero quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti. I consiglieri eletti che non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio decadono dalla carica (salvo comprovati gravi impedimenti).(*)

Le deliberazioni del consiglio sono prese a maggioranza dei presenti. In prima convocazione per la validità della riunione è necessaria la maggioranza dei componenti del consiglio; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo di essi.

(*) Così modificato dalla delibera n. 5 approvata dalla 2^a Assemblea Straordinaria del 23.04.2004 – Osimo (Ancona) Hotel Palace del Conero.

Art. 16

Scioglimento o mancata costituzione del consiglio regionale

Il consiglio regionale può essere sciolto se non sia in grado di funzionare, o in caso di constatate gravi irregolarità.

In caso di scioglimento o di mancata costituzione del consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un commissario straordinario che provvede, entro novanta giorni, alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio.

Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario sono deliberati dal Consiglio Nazionale.

Art. 17

Assemblea degli iscritti

L'assemblea degli iscritti nell'albo della Regione elegge il Consiglio Regionale e i membri del collegio dei revisori dei conti; approva il conto consuntivo. (*)

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione dei conti.

(*) Così modificato dalla delibera n. 4 approvata dalla 1^a Assemblea Straordinaria del 22.02.2004 – Roma Hotel dei Congressi.

Art. 18

Collegio dei revisori dei conti

Presso ogni consiglio regionale è istituito un collegio dei revisori dei conti composto da tre membri eletti dall'assemblea degli iscritti, che nominano al loro interno un presidente.

I revisori dei conti durano in carica tre anni; essi sono rieleggibili.

Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi e accerta la regolarità del bilancio consuntivo, riferendone all'assemblea.

Titolo IV

ORGANI NAZIONALI DELL' ASSOCIAZIONE

Art. 19

Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è composta da tutti i soci regolarmente iscritti all'Associazione.

Compiti dell'Assemblea Nazionale sono:

- 1 – formulare l'indirizzo generale di politica associativa e indicare gli strumenti di massima per il conseguimento dei fini statutari;
- 2 – deliberare sui problemi riguardanti l'attività dell'Associazione e gli interessi degli iscritti;
- 3 - deliberare sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell'Associazione;
- 4 - controllare ed indirizzare l'operato del Consiglio Nazionale;
- 5 - eleggere il Consiglio Nazionale, il Collegio dei revisori dei conti del Consiglio Nazionale e il Collegio nazionale dei Proviviri.

Art. 20

Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale (C.N.) è l'organo deliberante dell'Associazione. Ha sede in Roma ed è composto da quindici membri. Tali membri sono eletti, con voto segreto e personale, con il sistema delle liste concorrenti e con voto limitato a non più dei due terzi dei consiglieri da eleggere, anche se scelti fra i candidati nelle diverse liste. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

A sostituire i componenti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono chiamati dal Consiglio Nazionale i candidati, compresi nella graduatoria, che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti nell'ambito delle rispettive liste.

I membri del Consiglio Nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Non si può far parte del Consiglio Nazionale o di un Consiglio Regionale e, contemporaneamente, del Collegio dei Revisori dei Conti del Consiglio Nazionale o del Collegio Nazionale dei Proviviri.

Esso si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno.

Alle riunioni del Consiglio Nazionale partecipano, con diritto di parola ma non di voto, il presidente del Collegio Nazionale dei Proviviri e il presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Consiglio Nazionale.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e gli argomenti iscritti all'ordine del giorno ed essere inviato:

- A) con lettera raccomandata (almeno 15 giorni prima della data della riunione).
- B) Tramite posta elettronica con risposta telematica per avvenuto ricevimento.

In caso di comprovata urgenza o necessità, il termine indicato nella lettera A (quindici giorni) può essere ridotto a giorni sette ricorrendo al servizio telegrafico.

In via straordinaria la convocazione può avvenire:

- a richiesta motivata da almeno 1/3 dei membri effettivi;
- dal Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori per motivi inerenti le sue funzioni;
- dal Collegio Nazionale dei Proviviri.

(*) Così modificato dalla delibera n. 6 approvata dalla 1^a Assemblea Straordinaria del 22.02.2004 – Roma Hotel dei Congressi.

Art. 21

Cariche del Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale elegge tra i propri membri il presidente, il vice presidente, il segretario e il tesoriere.

Art. 22

Collegio dei revisori dei conti del Consiglio Nazionale

Presso il Consiglio Nazionale è istituito un collegio dei revisori dei conti composto di tre membri, i quali eleggono al loro interno un presidente, eletti dall'Assemblea Nazionale fra gli Educatori Cinofili che non siano consiglieri regionali o nazionali, con voto segreto e personale e con il sistema delle liste concorrenti, con voto limitato a non più dei due terzi dei membri da eleggere, anche se scelti fra i candidati nelle diverse liste.

I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi e accerta la regolarità del bilancio consuntivo, riferendone al Consiglio Nazionale.

Art. 23

Attribuzioni del Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale:

- a) vigila sul regolare funzionamento dei Consigli Regionali;
- b) determina, su proposta dei Consigli Regionali, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese, la misura dei contributi di cui alla lettera h) dell'art. 13 nonché la quota necessaria per il funzionamento del Consiglio Nazionale;
- c) decide sui ricorsi relativi alle elezioni dei Consigli Regionali e su quelli presentati dagli interessati avverso l'operato, anche di carattere disciplinare, di tali consigli;
- d) coordina e promuove le attività dei consigli regionali per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento degli iscritti nello svolgimento della professione;
- e) studia e promuove ogni e opportuna iniziativa per l'attuazione di forme di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti;
- f) designa i rappresentanti degli Educatori Cinofili presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale, comunitario ed internazionale.

Art. 24

Riunioni consiliari. Decadenza dalla carica di consigliere nazionale.

Il Consiglio Nazionale è convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e in ogni caso almeno ogni sei mesi, ovvero quando lo facciano richiesta almeno cinque dei suoi membri.

I consiglieri eletti che non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica (salvo comprovati gravi impedimenti). (*)

(*) Così modificato dalla delibera n. 1 approvata dalla 2^a Assemblea Straordinaria del 23.04.2004 – Osimo (Ancona) Hotel Palace del Conero.

Art. 25

Collegio Nazionale dei Probiviri

Il Collegio Nazionale dei Probiviri si compone di cinque membri di cui tre effettivi e due supplenti.

La carica di proboviro nazionale è incompatibile con quella di Consigliere Nazionale.

Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente ed esplica le sue funzioni secondo le norme dettate al successivo Titolo V.

Le spese di funzionamento del Collegio sono a carico dell'Associazione Nazionale.

Titolo V

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 26

Responsabilità disciplinare degli Educatori Cinofili. Azione disciplinare.

L'Educatore Cinofilo che si rende colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della professione, di violazioni al codice deontologico di cui all'allegato "A", parte integrante del presente Statuto, o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale, è sottoposto a procedimento disciplinare dinanzi al Collegio Nazionale dei Probiviri su denuncia motivata del Consiglio Nazionale.

Art. 27

Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari che il Collegio Nazionale di Probiviri può attuare, sono:

- a) la censura;
- b) la sospensione dall'Associazione per un tempo non superiore ai due anni;
- c) la radiazione.

Art. 28

Censura

La censura consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa ed è inflitta nei casi di abusi o mancanze di non lieve entità, che tuttavia non ledano il decoro e la dignità professionale.

Art. 29

Casi di sospensione

La sospensione si applica nel caso di abusi o mancanze gravi che ledano il decoro e la dignità professionale. (*)

La sospensione è dichiarata dal Collegio Nazionale dei Probiviri, sentito l'interessato qualora ne faccia richiesta. Nel caso previsti dalla lettera b) del presente articolo, la durata della sospensione non è soggetta a limiti di tempo. Il professionista può tuttavia chiedere al Collegio la cessazione della sospensione ove ne siano venuti meno i presupposti. L'Educatore Cinofilo a cui sia stata applicata la censura, è punito con la sospensione non inferiore ad un mese se incorre in una nuova trasgressione.

(*) Così modificato dalla delibera n. 3 approvata dalla 2^a Assemblea Straordinaria del 23.04.2004 – Osimo (Ancona) Hotel Palace del Conero.

Art. 29 bis
Decadenza per morosità

Il pagamento della quota associativa dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno. Trascorsi due mesi i non adempienti verranno convocati, entro 30 giorni, per sanare la morosità. Qualora questo non avvenga si considererà l'iscritto non più appartenente all'Associazione. (*)

(*) Aggiunto con delibera n. 2 approvata dalla 2^a Assemblea Straordinaria del 23.04.2004 – Osimo (Ancona) Hotel Palace del Conero.

Art. 30
Casi di radiazione

La radiazione è pronunciata contro l'Educatore Cinofilo che abbia, con la sua condotta, compromesso gravemente la propria reputazione e la dignità della professione.

La radiazione è dichiarata dal Collegio, sentito l'interessato qualora ne faccia richiesta.

Art. 31
Istruttoria del procedimento disciplinare

Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato, previa contestazione degli addebiti, sia stato invitato a comparire dinanzi al Collegio Nazionale dei Probiviri con l'assegnazione di un termine non inferiore a giorni quindici, per essere sentito nelle sue discolpe.

L'incolpato può farsi assistere da un difensore.

Art. 32
Svolgimento del procedimento disciplinare

Il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri nomina, tra i membri del Collegio, un relatore, il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone i fatti per cui si procede.

Il Collegio, udito l'interessato ed esaminati eventuali memorie o documenti, delibera a maggioranza dei propri componenti.

Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva né dimostra un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi della decisione e la decisione del Collegio.

Il proscioglimento è pronunciato con la formula "non essere luogo a provvedimento disciplinare".

Art. 33
Ricusazione e astensione

I membri del Collegio Nazionale dei Probiviri devono astenersi quando ricorrono i motivi, in quanto applicabili, indicati dall'art. 51 del codice di procedura civile e possono essere ricusati per gli stessi motivi.

Sull'astensione e sulla ricusazione decide il Consiglio Nazionale che, se non autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

Se non è disponibile il numero di componenti del Collegio prescritto per deliberare, viene chiesto all'Ordine degli Avvocati di Roma di nominare un numero di sostituti fra i suoi iscritti pari al numero dei componenti mancanti.

Art. 34
Notificazione delle deliberazioni

Le deliberazioni disciplinari sono notificate entro trenta giorni all'interessato e al Consiglio Regionale presso il quale lo stesso è iscritto.

Art. 35
Riammissione dei radiati

L'Educatore Cinofilo radiato può essere riammesso purché siano trascorsi almeno tre anni dal provvedimento di radiazione e risulti che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta.

Si applicano le disposizioni dell'art. 6.

Art. 36

Prescrizione dell'azione disciplinare

L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.

Titolo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 37

Condizioni di ammissibilità alla costituzione degli albi

In fase di prima attuazione, possono essere iscritti all'Associazione tutti coloro che, alla data del presente atto, possano dar prova di:

- a) esercitare la professione da almeno tre anni;
- b) dimostrare la partecipazione a corsi di formazione professionale rispondenti all'apposito regolamento e in entrambi i casi, a) o b), il richiedente deve poter dimostrare un percorso formativo sulle singole specializzazioni previste dall'art. 2.

Sono esclusi coloro che abbiano avuto precedenti e comprovate contestazioni in materia di educazione cinofila o comunque abbiano danneggiato l'immagine della professione.(*)

Coloro che rispondono ai suddetti requisiti possono chiedere l'iscrizione entro il 31 dicembre 2004 (**)

(*). Così modificato dalla delibera n. 7 approvata dalla 2^a Assemblea Straordinaria del 23.04.2004 – Osimo (Ancona) Hotel Palace del Conero.

(**). Così modificato dalla delibera n. 2 approvata dalla 1^a Assemblea Straordinaria del 22.02.2004 – Roma Hotel dei Congressi

Art. 38

Prima costituzione dei Consigli Regionali

In sede di prima costituzione, ove le condizioni non consentano la costituzione di un Consiglio Regionale, il Consiglio Nazionale provvede alla nomina di un Delegato Regionale che, per il periodo di tempo necessario, svolge i compiti attribuiti al Consiglio Regionale, rendendo conto del suo operato al Consiglio Nazionale.

Art. 39

Codice Deontologico

Al presente Statuto è allegato un Codice Deontologico che tutti gli iscritti all'Associazione Professionale Nazionale Educatori Cinofili sono vincolati ad osservare. Dicembre

Art. 40

Assicurazioni.

L'Educatore Cinofilo deve provvedere a forme di assicurazione per la responsabilità civile per i danni arrecati, in modo diretto o indiretto, nell'esercizio dell'attività professionale.

ALLEGATO "A"

CODICE DEONTOLOGICO DEGLI EDUCATORI CINOFILI

SCOPO DELLA NORMATIVA DEONTOLOGICA

1 – La deontologia degli Educatori Cinofili è l'insieme dei principi e delle regole etiche e comportamentali che ogni professionista deve osservare in quanto iscritto all'Associazione Professionale Nazionale Educatori Cinofili, sia che eserciti in forma indipendente sia dipendente, affinché la professione dia la migliore risposta alle aspettative che la società ha verso la medesima.

2 – Le norme incluse nel presente codice hanno carattere prescrittivo.

Ogni azione e omissione in contrasto con esse e comunque disdicevoli al decoro o al corretto esercizio della professione di Educatore Cinofilo sono punibili ai sensi di quanto previsto dal Titolo V dello Statuto.

NORME GENERALI

3 – L'Educatore Cinofilo è tenuto a curare la propria preparazione professionale e ad aggiornarla costantemente secondo quanto stabilito da apposito regolamento.(*)

(*) Così modificato dalla delibera n. 3 approvata dalla 1^a Assemblea Straordinaria del 22.02.2004 – Roma Hotel dei Congressi

4 – E' considerato dovere professionale dell'Educatore Cinofilo prendere parte ai corsi di qualificazione e aggiornamento istituiti dall'Associazione Professionale o ad altri da essa riconosciuti, al fine di assicurare un esercizio tecnicamente elevato della professione, nonché sostenere le iniziative di qualificazione professionale promosse dalla categoria.

5 – L'Educatore Cinofilo esercita la professione nel rispetto dei principi di correttezza, riservatezza, obiettività e disponibilità, identificandosi professionalmente.

6 – All'Educatore Cinofilo si richiedono probità e decoro ed una condotta di vita tale da non arrecare discredito al prestigio della categoria professionale.

7 – L'Educatore Cinofilo che ricopre o ha ricoperto funzioni istituzionali di categoria, non deve avvalersi di tali posizioni per procurarsi clientela a danno dei colleghi od altri indebiti vantaggi, né proporsi al pubblico in veste professionalmente diversa da quella dei colleghi.

RAPPORTI CON LA CLIENTELA

8 – L'Educatore Cinofilo deve adoperarsi affinché il mandato gli sia conferito, quando possibile, per iscritto.

9 – Il carattere fiduciario e personale del rapporto professionale, nonché la tutela dell'interesse del cliente, impongono all'Educatore Cinofilo l'assunzione dei soli compiti che è in grado di poter assolvere con la dovuta competenza, perizia ed efficacia.

10 – L'Educatore Cinofilo deve illustrare al cliente i problemi tecnici essenziali, nonché orientarlo motivatamente sulle strategie attuabili in relazione ai medesimi, esporgli gli eventuali rischi che esse comportano.

11 – L'Educatore Cinofilo è tenuto, verso il cliente, ad un atteggiamento di riservatezza in merito ai fatti e notizie inerenti alle attività a lui affidate, e a vigilare affinché i propri collaboratori e dipendenti osservino anch'essi tale atteggiamento in relazione alle notizie apprese nell'espletamento dei compiti.

RAPPORTI CON I COLLEGHI

12 – Il comportamento dell'Educatore Cinofilo s'ispira al principio della solidarietà categoriale, in vista dell'obiettivo di migliorare, mediante un'attiva interazione tra gli esercenti, il livello della professione e l'utilità sociale delle attività specifiche di questa.

13 – L'Educatore Cinofilo intrattiene con i colleghi rapporti professionali diretti o indiretti di parità, dignità, lealtà, collaborazione, ed evita di arrecare danno al singolo collega e discredito alla categoria. Deve inoltre favorire lo scambio di esperienze e notizie svolte ad un qualificato approfondimento delle problematiche professionali, e contribuire, attraverso un rapporto attivo con i colleghi, all'elevazione dell'immagine sociale della professione.

14 – Gli Educatori Cinofili devono evitare comportamenti che possano sfociare in controversie con colleghi.

Nell'eventualità dell'insorgenza di queste, ne cercheranno la possibile composizione amichevole all'interno dei propri organismi istituzionali.

15 – L'acquisizione di clientela tramite metodi sleali o millanterie costituisce lesione grave all'onore professionale.

RAPPORTI CON I MEDICI VETERINARI

16 – L'Educatore Cinofilo collabora con il Medico Veterinario e nel caso si trovi di fronte a cani con particolari problemi, deve avviare gli stessi a visita medica al fine di escludere ogni forma patologica prima di effettuare qualunque intervento su di essi.

L'Educatore Cinofilo si asterrà altresì dal consigliare al cliente qualsiasi forma di terapia medica, compito questo di esclusiva competenza del Medico Veterinario.

COMPORTEMENTO NEI CONFRONTI DEI CANI

17 - Nel rapporto zooantropologico, ogni comportamento umano deve nascere dalla consapevolezza che l'alterità animale è dotata di dignità propria meritevole del rispetto che si deve ad ogni realtà vivente.

18 - Il rapporto tra uomo e cane non è caratterizzato dall'affermazione della superiorità del primo sul secondo, ma solo dalla presa d'atto di una diversa modalità di essere.

19 - L'educazione del cane ha come principale funzione quella di aiutare l'animale a superare lo stress derivante dalla vita all'interno di una società urbanizzata che, come tale, è innaturale per qualsiasi animale.

20 - L'addestramento ha come scopo principale quello di valorizzare le capacità naturali di ogni singolo cane, frutto della memoria di razza congiunta ad una corretta selezione.

21 - Nella pratica di educazione, addestramento e terapia comportamentale devono essere utilizzate metodiche di apprendimento naturali basate sulla sequenza "stimolo-risposta-rinforzo"; tale sequenza non prevede l'uso di alcun metodo coercitivo che sarebbe unicamente segno della inadeguatezza dell'educatore cinofilo.

22 - L'utilizzo di pratiche correttive che, in ogni modo, comportino dolore per l'animale, deve essere rifiutato, salvo i casi nei quali sia stato superato dall'animale il limite di una accettabile socialità e siano stati esperiti, senza successo, tutti i tentativi che l'esperienza e la scienza indicano come opportuni.

23 - Il continuo evolversi delle scienze che si occupano di comportamento animale impone ad ogni educatore cinofilo la disponibilità a porsi costantemente in discussione ricercando ogni occasione di aggiornamento, confronto e verifica utili al costante miglioramento delle proprie competenze.

24 - Il presente codice disciplinare va esposto nei luoghi in cui opera l'Educatore Cinofilo iscritto all'A.P.N.E.C..(*)

25 - L'educatore Cinofilo iscritto all'A.P.N.E.C., durante lo svolgimento dell'attività professionale, deve informare l'utente circa la propria appartenenza all'Associazione professionale.(**)

(*) (**) Aggiunti dalla delibera n. 5 approvata dalla 1^ Assemblea Straordinaria del 22.02.2004 – Roma Hotel dei Congressi